

# CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152

del 20.05.2009

## OGGETTO

Determinazione spazi di propaganda elettorale. Referendum popolari del 21 e 22 giugno.  
Propaganda diretta e indiretta.

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Assente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **UVA Pietro** – **Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009 pubblicato sulla (G.U.) n.99 in data 30 aprile 2009, con il quale sono stati convocati per domenica 21 e lunedì 22 giugno i comizi per l'indizione di n. 3 referendum popolari:

1. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI "Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste"
2. ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA " Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste"
3. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI "Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più circoscrizioni"

Considerato che ai sensi dell'art.52 della legge 25.05.1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1978,n.119, per la propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 04/04/1956, N.212 e 14/04/1975 n.130;

Visto ed applicato l'art.2 delle citate leggi 04/04/1956 n.212 e 14/04/1975 n.130;

Ritenuto di dover provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione referendaria nonché quelli per l'affissione di manifesti elettorali da utilizzare da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizione referendaria;

Considerato che la Città è costituita da un unico centro abitato, con una popolazione residente di circa 60.000 abitanti per cui, a norma di legge, devono essere predisposti un numero di venti spazi minimo per la propaganda diretta ed altrettanti per quella indiretta;

Visto che, ai sensi del citato art.52 della legge 25/05/1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1976 n.119, le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle leggi sulla propaganda elettorale ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati gruppo unico;

Visto, infine, che l'affissione di manifesti di propaganda è consentita, anche in occasione di referendum, a coloro che non partecipano direttamente (fiancheggiatori);

Preso atto della proposta di localizzazione formulata dall'U.T.C. di concerto con la Polizia Urbana e l'Ufficio Elettorale;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Dirigente del Settore Demografia, sotto l'aspetto tecnico ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000, e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

## DELIBERA

1. Di stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale riservato a coloro che parteciperanno direttamente alla competizione referendaria (partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento e comitati promotori del Referendum) che ne fanno richiesta;
2. Di stabilire in 20 (venti) il numero degli gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) che ne fanno richiesta;
3. Stabilire altresì di ripartire in 3 (tre) riquadri i predetti venti spazi, assegnando le sezioni come appresso:
  - Sezioni n. 1 comitati promotori Referendum n.1
  - Sezioni n. 2 comitati promotori Referendum n.2
  - Sezioni n. 3 comitati promotori Referendum n.3
4. Dare atto che non sono pervenute istanze da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori), alla data del 18 maggio, 34° giorno antecedente la competizione elettorale.
5. Dare mandato all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Elettorale di provvedere alla delimitazione dei predetti spazi a mezzo tabelloni o riquadri ed alle loro delimitazioni in sezioni, ciascuna delle quali deve avere le dimensioni non inferiore a mt.1,0 di base per mt.2,00 di altezza per gli spazi di cui al precedente punto 1.
6. Riservarsi di provvedere all'assegnazione ai richiedenti degli spazi di cui innanzi.
7. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/2000.